



Associazione

“ONLY ONE FAMILY”

STATUTO

LO STATUTO NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 1 – Definizione

E' costituita a Trieste il giorno 23 marzo 2017 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Only One Family", di seguito detta Associazione.

Si tratta di un'Associazione senza fini di lucro, che opera per la costruzione di una società laica e democratica in cui le libertà individuali ed i diritti umani e civili siano riconosciuti promossi e garantiti senza discriminazioni fondate su unioni civili e matrimoniali basate sul diritto naturale e sulla naturale genitorialità, nell'ambito di un rapporto di coppia in cui la personalità di ogni individuo possa realizzarsi in un contesto di pace e di sereno rapporto con l'ambiente sociale e naturale.

L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro neanche in forma indiretta.

Articolo 2 – Valori fondanti

I valori su cui si fonda l'azione di Only One Family sono:

- Il rispetto e la promozione dei diritti umani e civili;
- La laicità e la democraticità delle istituzioni;
- L' inclusione sociale di ogni persona e il rifiuto di ogni discriminazione;
- Il sereno rapporto fra ogni individuo e l'ambiente sociale naturale;
- La libertà, la solidarietà, l'uguaglianza, la non violenza, la pace, il rifiuto di ogni totalitarismo;
- La democrazia interna, la partecipazione delle socie e dei soci alla vita dell'Associazione, la trasparenza dei processi decisionali.

Articolo 3 – Fini

Only One Family si impegna in modo specifico a:

- Creare le condizioni per l'affermazione della piena realizzazione e della piena visibilità di ogni famiglia naturale;
- Combattere il pregiudizio, le discriminazioni e la violenza in ogni loro forma, promuovere la

- difesa della vita in ogni suo stadio, anche attraverso la formazione e l'aggiornamento di genitori, volontari, operatori sociali, educatori ed insegnanti, lavoratori pubblici e privati;
- Costruire sul territorio centri polivalenti di cultura familiare naturale, ovvero di famiglia costituita da unioni naturali eterosessuali, che forniscano servizi di supporto socio-psicologico, esistenziale, di promozione della salute, linee di telefono amico, produzione e programmazione culturale;
 - Promuovere la socializzazione di famiglie costituite da unioni naturali attraverso attività e strutture aggregative e ricreative;
 - Promuovere una maggior consapevolezza sui temi dei diritti civili, della cittadinanza, del superamento del pregiudizio, degli stereotipi e della lotta alle discriminazioni nell'opinione pubblica tramite l'intervento sui mass media e l'attivazione di propri strumenti e occasioni di informazione;
 - Lottare contro ogni forma di avversione e discriminazione relativa alla difesa dei valori della famiglia naturale, ovvero quella basata sulle unioni naturali eterosessuali, alla difesa della vita dal concepimento al suo termine, al diritto dei genitori di educare i propri figli, alla tutela delle famiglie naturali, in particolare quelle numerose, anche attraverso il ricorso all'autorità giudiziaria in sede civile, penale ed amministrativa;
 - Essere forza di pressione verso le istituzioni e le forze politiche affinché siano messe in atto buone pratiche antidiscriminatorie, supporti all'azione dell'Associazione;
 - Costruire un dialogo e realizzare alleanze con le altre associazioni, i sindacati, le forze sociali ed i movimenti al fine di rafforzare la lotta contro le discriminazioni ed i pregiudizi e contribuire ad un ampliamento della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui;
 - Sostenere le azioni e le rivendicazioni delle famiglie naturali eterosessuali;
 - Promuovere l'inserimento sociale e la valorizzazione delle famiglie naturali eterosessuali e dei loro singoli componenti, con particolare attenzione verso quelle con problematiche legate alla salute;
 - Promuovere e favorire nel tessuto sociale testimonianze di vissuti legati ad esperienze di vita, di malattia o di perdita di persone care nel contesto interno a famiglie naturali eterosessuali;
 - Partecipare ad iniziative a livello locale, nazionale, europeo ed internazionale per ampliare i diritti umani e civili con particolare riferimento a quelli delle famiglie naturali con prole o con membri portatori di malattie o diversamente abili;
 - Combattere le discriminazioni verso le persone portatrici di malattie o diversamente abili e loro familiari;
 - Promuovere la libertà di educazione e di scelta di valori nel percorso formativo dei figli e delle figlie delle famiglie naturali;
 - Organizzare e promuovere attività sportive, culturali e ludiche per famiglie naturali;
 - Promuovere il contatto e la relazione tra famiglie naturali eterosessuali o loro singoli componenti per favorire lo scambio di esperienze ed il reciproco supporto in situazioni di particolare difficoltà.

Articolo 4 – Natura giuridica

Only One Family è una Associazione nazionale di promozione sociale composta da soci e associazioni locali.

L'adesione è subordinata all'accettazione di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico di Only One Family, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

Le associazioni aderenti adottano la tessera nazionale Only One Family quale tessera sociale.

Articolo 5 – Denominazione e Simbolo

Only One Family è la denominazione dell'Associazione e suo simbolo e marchio è una gonade ed un gamete che si intersecano, così a simboleggiare la loro unione, racchiusi in un cuore ed accompagnato dal nome dell'Associazione, così come riportato in figura.

Il simbolo di norma è accompagnato dalla dicitura «Only One Family» e può essere utilizzato esclusivamente da Only One Family e dalle Associazioni ad essa aderenti.

L'uso del nome e del simbolo pertanto è tassativamente precluso a qualsiasi soggetto che non faccia parte di Only One Family o che comunque non sia stato dalla stessa a tanto autorizzato.

L'Associazione ha il dovere di:

- a) diffondere i principi dell'Associazione collegandoli costantemente al suo nome e al suo simbolo;
- b) utilizzare il nome e il simbolo in armonia con i valori e le finalità espresse nello Statuto;
- c) tutelare il nome e il simbolo dell'Associazione, vigilando affinché non vengano mai fatti oggetto di scherno, offesa o minaccia e denunciando qualsiasi uso contrario ai suoi fini.

Articolo 6 – Principi dell'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e tutti i soci, le cariche sociali sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Only One Family per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma gratuita e libera dalle socie e dai soci. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Articolo 7 – Adesione

Possono aderire ad Only One Family i singoli e le associazioni che ne condividano gli scopi, in base agli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente Statuto.

Tutti i singoli e le Associazioni aderenti concorrono alla vita associativa di Only One Family in rispetto a quanto previsto dallo Statuto nazionale.

Le associazioni aderenti sono tenute alla partecipazione alla vita associativa e alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura tempo per tempo fissata dal Consiglio nazionale o dagli organi da esso delegati.

Chiunque ne abbia interesse può ottenere la tessera nazionale Only One Family facendo domanda di ammissione al Comitato. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione

In caso di rinnovo della tessera, il socio si intende attribuito all'associazione aderente a cui era originariamente iscritto, salvo espressa volontà del socio.

La tessera è unica e di proprietà di Only One Family.

Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

Art. 8 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

I soci sono tenuti a:

- a) pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea;
- b) partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse da Only One Family, ivi comprese le attività di servizio;
- b) promuovere ed organizzare attività corrispondenti ai principi ed alle finalità da Only One Family;
- c) eleggere gli organi direttivi e di garanzia ed essere eletti negli stessi;
- d) appellarsi per ogni questione disciplinare alle istanze previste dai regolamenti.

Tutte le associazioni aderenti sono tenute a:

- a) osservare lo Statuto ed ogni altro regolamento emanato dagli organi direttivi;
- b) far conoscere ed affermare gli scopi di Only One Family e contribuire a definire e realizzare i programmi;
- c) risolvere eventuali questioni controverse nell'ambito degli organismi stabiliti dallo Statuto;
- d) versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti (eventuale).

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.
2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario
3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, e-mail).
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti (eventuale);
- approvare il programma di attività proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- Approvare progetti e attività (incontri, dibattiti, forum, ecc.) sia locali che nazionali aventi come tematica la famiglia naturale eterosessuale;

Le decisioni degli organismi dirigenti vengono prese normalmente mediante votazione palese. Si ricorre allo scrutinio segreto qualora lo richieda almeno un quinto dei presenti.

Art. 11 - Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 a 5 membri. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax, sms o e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Il comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- assumere il personale;
- nominare il segretario;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
- ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'associazione.

Art. 12 - Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 16 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 7.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente del comitato più anziano di età.

Art. 13 - Segretario

1. Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
 - provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;
 - provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
 - predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di novembre;
 - provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
 - provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato;
 - è a capo del personale.

Art. 14 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata.
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

Art. 15 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte d'appello di Trieste il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Art. 16 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

art. 17 - Risorse economiche

1. Le associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;erogazioni liberali degli associati e dei terzi; entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
3. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 18 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 19 - Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del comitato, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
4. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 20 - Modifiche allo statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 21 – Scioglimento Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 22 – Ineleggibilità

Non possono ricoprire cariche elettive, e se elette decadono, le persone condannate in via definitiva per reati di tipo mafioso, di criminalità organizzata o altri reati di importanza sociale.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia (Codice Civile).



Pagina intenzionalmente vuota

Only one family[©]